

**C. L'Autorità intende proporre le seguenti modalità di attribuzione dei diritti d'uso delle numerazioni 12XY:**

C1. Ciascuna impresa autorizzata alla fornitura di servizi di comunicazione elettronica al pubblico che include i servizi di informazione abbonati può richiedere i diritti d'uso di una sola delle numerazioni 12XY per l'offerta diretta di tali servizi.

C2. Ciascuna impresa autorizzata alla fornitura di reti pubbliche di comunicazioni può richiedere i diritti d'uso di una delle numerazioni 12XY per conto di altra impresa autorizzata all'offerta di servizi di comunicazione elettronica al pubblico (in possesso dei requisiti di cui al punto B2), allegando alla richiesta il contratto stipulato tra le due imprese.

C3. Fatto salvo quanto previsto successivamente in merito alle procedure di prima attribuzione, il Ministero delle comunicazioni attribuisce i diritti d'uso delle numerazioni per servizi di informazione abbonati in base alla data di presentazione della richiesta e, ove possibile e applicabile, in base alla preferenza espressa.

**5) Modalità di prima attribuzione dei diritti d'uso delle numerazioni per servizi di informazione abbonati**

20. Nel corso del procedimento è stata segnalata l'esigenza di provvedere alla prima attribuzione dei diritti d'uso delle numerazioni 12XY in tempi brevi al fine di potere tempestivamente avviare le attività necessarie alla apertura delle numerazioni e dei relativi servizi al pubblico. È stata anche segnalata la necessità di prevedere una specifica procedura che, nel rispetto dei principi di trasparenza e non discriminazione assicuri parità di trattamento tra tutti i soggetti potenzialmente interessati nella fase di prima attribuzione delle numerazioni in parola.

21. L'Autorità condivide l'esigenza di attribuire i diritti d'uso delle numerazioni il più sollecitamente possibile, successivamente alla approvazione delle procedure di attribuzione, nel rispetto dei tempi previsti dall'art. 27, comma 8, del Codice delle Comunicazioni. In merito alla prima attribuzione, l'Autorità ritiene opportuno prevedere una procedura attraverso la quale, a partire dalle preferenze espresse dalle imprese, si provveda ad attribuire le eventuali numerazioni richieste da due o più soggetti a mezzo di estrazione a sorte. Tale procedura è di seguito descritta:

1) Entro e non oltre quindici giorni dalla pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del provvedimento, ciascuna impresa in possesso dei requisiti soggettivi richiede una numerazione preferenziale per servizi di informazioni abbonati. L'impresa allega altresì alla richiesta una lista, ordinata in ordine decrescente di preferenza, di ulteriori 59 numerazioni.

2) Successivamente al termine sopra indicato, il Ministero delle comunicazioni provvede ad attribuire le numerazioni sulla base delle preferenze espresse dalle imprese che ne abbiano fatto richiesta entro lo stesso termine.

3) Nel caso di coincidenza tra richieste di numerazioni, si effettua un sorteggio tra le due o più imprese richiedenti la stessa numerazione. All'impresa, o alle imprese, escluse dal sorteggio sarà assegnata la prima delle numerazioni indicate nella lista di preferenze consegnata all'atto della richiesta. In caso di ulteriore coincidenza (a parità di posizione in graduatoria di preferenza) delle richieste di numerazioni si procede ad un nuovo sorteggio ed all'assegnazione, all'impresa o alle imprese escluse, delle numerazioni indicate in posizione successiva nella lista di preferenze, purché non già attribuite.

4) La procedura di cui al punto precedente si applica sino all'esaurimento delle richieste pervenute entro il termine sopra indicato.

5) A partire dal 45-esimo giorno dalla pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del presente

provvedimento, il Ministero delle comunicazioni attribuisce le numerazioni per il servizio informazione abbonati secondo la procedura di cui al punto C precedente.

***D. L'Autorità propone la procedura descritta al paragrafo 21 per la prima attribuzione dei diritti d'uso delle numerazioni 12XY.***

**6) Offerta di servizi sulle numerazioni per servizi di informazione abbonati e norme a tutela dell'utenza e della concorrenza**

22. Come previsto dall'art. 1 del Piano di Numerazione, i servizi di informazioni abbonati riguardano le informazioni inerenti gli abbonati a tutti gli operatori di rete fissa e mobile e possono essere offerti anche con caratteristiche evolute. Appare opportuno precisare alcune delle modalità attraverso le quali tali servizi possono essere offerti al fine di fornire le necessarie garanzie e tutele per l'utenza. In primo luogo, come già evidenziato al precedente paragrafo 14, i servizi in questione dovranno essere in grado di fornire informazioni relative a tutti gli abbonati di tutti gli operatori di rete mobile e fissa e non limitare l'offerta ad alcune categorie ristrette di abbonati. I servizi potranno essere inoltre offerti attraverso operatori o sistemi automatici di risposta, mentre non si ritiene coerente con la normativa vigente l'offerta di tali servizi attraverso siti web specializzati raggiungibili in modalità "dial up" attraverso una numerazione 12XY. Più in generale non potrà essere offerto l'accesso "dial up" ad internet attraverso tali numerazioni.

23. Il servizio di completamento della chiamata consente all'utente di raggiungere la numerazione ottenuta dal servizio informazione abbonati attraverso il servizio medesimo. La fornitura di questo servizio aggiuntivo senza particolari cautele consentirebbe l'accesso da una linea di utente a numerazioni per le quali potrebbero essere state previste, per la medesima linea, restrizioni attraverso blocco selettivo o permanente di chiamata. Inoltre l'accesso da servizio informazione abbonati a numerazioni per servizi a sovrapprezzo, attraverso il completamento della chiamata, potrebbe non consentire all'utente di apprezzare in maniera corretta il costo del servizio a sovrapprezzo. Alla luce di tali considerazioni, l'Autorità ritiene opportuno che alcune numerazioni, quali ad esempio quelle internazionali e per servizi a sovrapprezzo, siano escluse dal servizio di completamento della chiamata. Ciò da una parte consente una migliore tutela del consumatore e dall'altra costituisce una barriera all'utilizzo delle numerazioni 12XY per finalità diverse da quelle previste dal piano di numerazione.

***E. L'Autorità ritiene opportuno specificare che:***

E1. Sulle numerazioni 12XY è possibile offrire servizi di informazione abbonati, realizzati anche con caratteristiche evolute, ivi incluso il servizio di completamento della chiamata, fruibili in fonia vocale e realizzati attraverso operatori o sistemi automatici di risposta.

E2. Sulle numerazioni 12XY non è possibile offrire servizi di accesso ad Internet, in qualunque modalità realizzati ed altresì servizi specifici di connessione a siti web dedicati a servizi di elenco abbonati o informazione abbonati.

E3. Il servizio di completamento della chiamata non può essere offerto verso le numerazioni internazionali e verso le numerazioni per servizi a sovrapprezzo.

24. Nel corso del procedimento alcuni soggetti hanno segnalato che il mantenimento, successivamente all'apertura delle numerazioni 12XY, della possibilità di offrire servizi di informazione abbonati su numerazioni diverse da queste ultime con riferimento alle numerazioni in decade 4 (tra cui le conosciute numerazioni 412) potrebbe creare effetti distorsivi sul mercato. Al riguardo viene fatto notare che le numerazioni in decade 4 sono ad uso esclusivo degli operatori di rete e di servizi di telefonia pubblica che rilegano direttamente gli utenti e che pertanto i fornitori di servizi di comunicazione elettronica, nella fattispecie di servizi di informazione abbonati, non sarebbero in grado di

competere, a parità di condizioni, con tali operatori. Ciò potrebbe pregiudicare lo sviluppo di una effettiva concorrenza su tali servizi, in quanto l'utenza sarebbe "vincolata" ai servizi offerti dagli operatori di accesso. Altri soggetti fanno al contrario notare come la coesistenza di un'offerta di servizi su numerazioni 12XY e su numerazioni in decade 4 sarebbe coerente con la normativa vigente.

25. In merito a tale aspetto, occorre osservare che il Codice delle comunicazioni prevede espressamente che l'Autorità stabilisca il piano di numerazione "in modo da assicurare parità di trattamento a tutti i fornitori dei servizi di comunicazione elettronica accessibili al pubblico". Nel caso di specie, qualora non venisse a cessare l'offerta di servizi informazione abbonati in decade 4, gli operatori di accesso potrebbero usufruire di numerazioni pregiate e non disponibili ad altri soggetti, potenzialmente più brevi e di facile memorizzazione, non sarebbe quindi rispettato il principio di parità di trattamento fra tutti i fornitori di servizi. Tra l'altro tali numerazioni (in particolare il 412) sono comuni a tutti gli operatori di accesso e potrebbero generare incertezze agli utenti sull'identità del fornitore del servizio e sui costi effettivi, qualora un utente acceda al servizio da reti differenti (ad esempio da rete mobile e fissa). Peraltro nel caso di offerta del c.d. "completamento di chiamata", si costituirebbe una violazione del principio tassativo per il quale le numerazioni in decade 4 sono dedicate a servizi interni di rete e che non necessitano di interoperabilità tra reti di operatori diversi.

26. Alla luce delle precedenti considerazioni, l'Autorità ritiene pertanto che l'apertura delle numerazioni 12XY debba essere accompagnata da un contestuale divieto di offerta di servizi di informazione abbonati sulle numerazioni in decade 4 al fine di assicurare un assetto concorrenziale neutrale, sotto il profilo della numerazione, e coerente con il diritto comunitario. Tale previsione inoltre garantisce ulteriore tutela e certezze per il cliente finale.

***F. L'Autorità ritiene opportuno proporre che, a far data dall'apertura delle numerazioni 12XY, venga a cessare l'offerta di servizi di informazioni abbonati sulle numerazioni in decade 4.***

## **7) Contributi per la concessione dei diritti d'uso del 12XY**

27. L'art. 35 del Codice delle comunicazioni prevede che i contributi per la concessione dei diritti d'uso dei numeri sono stabiliti dal Ministero delle comunicazioni sulla base dei criteri stabiliti dall'Autorità. A tal fine, appare opportuno assumere come riferimento per la fissazione di tali criteri, i valori stabiliti dal Codice delle comunicazioni nel caso di attribuzione di diritti d'uso di numerazioni composte dal medesimo numero di cifre. L'allegato 10 del Codice fissa un contributo di 27.750 Euro per i codici a quattro cifre per servizi di assistenza clienti "customer care". Il contributo per i codici, a quattro cifre, di *carrier selection* o di accesso a rete privata virtuale risulta pari a 111.000 Euro. Infine, si noti che il contributo per un numero a 5 cifre su codice 163 o 164 risulta pari sempre a 111.000 Euro.

28. Il confronto con le numerazioni per servizi di assistenza clienti non appare significativo, in quanto tali servizi, offerti gratuitamente per il chiamante, riguardano principalmente i soli clienti di un operatore mentre una numerazione 12XY risulta a disposizione di tutta l'utenza. Pertanto, appare ragionevole definire un contributo superiore a quello previsto per i codici a quattro cifre per assistenza clienti. Tenuto conto dei valori previsti, per le numerazioni esistenti, dal Codice delle comunicazioni e considerato il ridotto numero di numerazioni allo stato disponibili appare opportuno, anche al fine di garantire l'uso efficiente di tali numerazioni, definire un valore di contribuzione annuale compreso tra 55.500 e 111.000 euro.

***G. L'Autorità propone di fissare il valore del contributo annuale per l'attribuzione dei diritti d'uso delle numerazioni 12XY nella misura compresa tra 55.500 Euro e 111.000 Euro.***

**DELIBERA N. 2/04/CIR****CONSULTAZIONE PUBBLICA CONCERNENTE LA PROPOSTA  
DI PROVVEDIMENTO RELATIVO A: “SERVIZIO UNIVERSALE:  
APPLICABILITÀ DEL MECCANISMO DI RIPARTIZIONE E VALUTAZIONE  
DEL COSTO NETTO PER L’ANNO 2002”****L’AUTORITÀ**

NELLA riunione della Commissione per le infrastrutture e le reti dell’ 8 aprile 2004;

VISTA la legge 31 luglio 1997, n. 249, recante “Istituzione dell’ Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo”;

VISTO il decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, recante “Codice delle comunicazioni elettroniche”, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 215 del 15 settembre 2003;

VISTA la delibera n. 314/00/CONS del 1° giugno 2000, recante “Determinazioni di condizioni economiche agevolate per il servizio di telefonia vocale a particolari categorie di clientela”, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 160 dell’ 11 luglio 2000;

VISTA la delibera n. 290/01/CONS del 1° luglio 2001, recante “Determinazioni di criteri per la distribuzione e la pianificazione sul territorio nazionale delle postazioni telefoniche pubbliche”, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 199 del 28 agosto 2001;

VISTA la delibera n. 330/01/CONS del 1° agosto 2001, recante “Applicazione ed integrazione della delibera n. 314/00/CONS “Determinazioni di condizioni economiche agevolate per il servizio di telefonia vocale a particolari categorie di clientela”, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 199 del 28 agosto 2001;

VISTA la delibera n. 14/02/CIR del 20 dicembre 2002, recante “Applicabilità del meccanismo di ripartizione del costo netto del servizio universale per l’anno 2001”, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 106 del 9 maggio 2003;

VISTA la delibera n. 335/03/CONS del 24 settembre 2003, recante “Modifiche e integrazioni al regolamento concernente l’accesso ai documenti approvato con delibera n. 217/01/CONS”, pubblicata sulla nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 240 del 15 ottobre 2003;

VISTA la delibera n. 453/03/CONS del 23 settembre dicembre 2003, recante “Regolamento concernente la procedura di consultazione di cui all’articolo 11 del decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259”, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 22 del 28 gennaio 2004;

VISTA la delibera n. 2/04/CONS del 14 gennaio 2004, recante “Gara a procedura aperta per l’affidamento dell’incarico concernente la verifica del costo netto del servizio universale dichiarato da Telecom Italia per l’anno 2002: affidamento dell’incarico alla Società Europe Economics”;

VISTE le relazioni presentate da Telecom Italia il 16 giugno 2003 “Servizio universale: metodologia adottata da Telecom Italia S.p.A. per il calcolo del costo netto 2002” e “Relazione sul costo netto del servizio universale dell’anno 2002”;

VISTA la comunicazione di avvio del procedimento “Servizio Universale: applicabilità del meccanismo di ripartizione e valutazione del costo netto per l’anno 2002”, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 188 del 14 agosto 2003;

VISTA la decisione della sezione sesta del Consiglio di Stato dell' 8 luglio 2003;

VISTA la relazione finale della società Europe Economics, acquisita in data 31 marzo 2004, concernente la verifica del calcolo del costo netto del servizio universale dichiarato da Telecom Italia per l'anno 2002;

CONSIDERATO che, al fine di tenere conto dei diversi aspetti di carattere tecnico, giuridico ed economico concernenti l'approvazione del provvedimento relativo al "Servizio Universale: applicabilità del meccanismo di ripartizione e valutazione del costo netto per l'anno 2002", l'Autorità, tramite la consultazione pubblica oggetto del presente provvedimento, ritiene opportuno consentire alle parti interessate di presentare le proprie osservazioni sulla proposta di provvedimento;

VISTO il documento per la consultazione proposto dal Direttore del Dipartimento Regolamentazione;

UDITA la relazione del Commissario avv. Alessandro Luciano, relatore ai sensi dell'art. 32 del Regolamento concernente l'organizzazione ed il funzionamento dell'Autorità;

## **DELIBERA**

### **Art. 1**

1. È indetta la consultazione pubblica concernente la proposta di provvedimento relativo a "Servizio Universale: applicabilità del meccanismo di ripartizione e valutazione del costo netto per l'anno 2002".
2. Le modalità di consultazione e la proposta di provvedimento sono riportati rispettivamente negli allegati A e B della presente delibera, di cui costituiscono parte integrante.
3. Le comunicazioni di risposta alla consultazione pubblica dovranno pervenire entro 30 giorni dalla data di pubblicazione del presente provvedimento nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.
4. Il presente provvedimento e la relazione della società Europe Economics concernente la verifica del calcolo del costo netto del servizio universale dichiarato da Telecom Italia per l'anno 2002 sono pubblicati sul sito web dell'Autorità.

Il presente provvedimento è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e, nel Bollettino ufficiale e sul sito web dell'Autorità.

*Roma, 8 aprile 2004*

*Il Commissario relatore*  
ALESSANDRO LUCIANO

*Il Presidente*  
ENZO CHELI

*Per attestazione di conformità a quanto deliberato*  
*Il Segretario generale*  
ALESSANDRO BOTTO

**ALLEGATO A ALLA DELIBERA N. 2/04/CIR**  
**CONSULTAZIONE PUBBLICA CONCERNENTE LA PROPOSTA DI**  
**PROVVEDIMENTO RELATIVO A: “SERVIZIO UNIVERSALE:**  
**APPLICABILITÀ DEL MECCANISMO DI RIPARTIZIONE E VALUTAZIONE**  
**DEL COSTO NETTO PER L’ANNO 2002”**

**Modalità di consultazione**

Nell’ambito del procedimento istruttorio relativo al “Servizio universale: Applicabilità del meccanismo di ripartizione e valutazione del costo netto per l’anno 2002”, finalizzato a stabilire l’applicabilità del meccanismo di ripartizione e alla giustificazione del costo netto, l’Autorità intende acquisire tramite consultazione pubblica commenti, osservazioni, elementi di informazione e documentazione concernenti la proposta di provvedimento di cui all’allegato B della presente delibera.

In particolare l’Autorità invita le parti interessate a far pervenire all’Autorità le proprie osservazioni in merito alla proposta di provvedimento di cui all’allegato B, con particolare riferimento alle valutazioni contenute nei paragrafi 15-99 dell’allegato B, nonché alle proposte di decisione indicate nei riquadri contraddistinti dalle lettere da A ad I del medesimo allegato.

Le comunicazioni, recanti la dicitura “Servizio universale: Applicabilità del meccanismo di ripartizione e valutazione del costo netto per l’anno 2002”, nonché l’indicazione della denominazione del soggetto rispondente, potranno essere inviate, opportunamente sottoscritte, entro il termine tassativo di 30 giorni dalla pubblicazione del presente documento nella *Gazzetta Ufficiale*, tramite raccomandata con avviso di ricevimento, corriere o raccomandata a mano, al seguente indirizzo:

*Autorità per le garanzie nelle comunicazioni*  
*Dipartimento Regolamentazione*  
*Att.ne ing. Vincenzo Lobianco, responsabile del procedimento*  
*Centro Direzionale is. B5 – “Torre Francesco”*  
*80143 Napoli*

Le comunicazioni potranno essere anticipate, inviate, entro il medesimo termine, a mezzo fax al seguente numero: 081.7507.621

È gradito l’inoltro anche in formato elettronico al seguente indirizzo e-mail: [regolamentazione@agcom.it](mailto:regolamentazione@agcom.it), riportando in oggetto la denominazione del soggetto rispondente seguita dalla dicitura sopra riportata. Si precisa che la trasmissione in formato elettronico non è sostitutiva dell’invio del documento cartaceo, con le modalità suesposte.

Le comunicazioni devono essere strutturate in modo da contenere le osservazioni della parte interessata, in maniera puntuale e sintetica, sui punti di interesse descritti in dettaglio nell’Allegato B, preferibilmente nel rispetto dell’ordine espositivo proposto.

Le parti interessate possono chiedere, con apposita istanza presentata almeno dieci giorni prima della scadenza del termine tassativo sopra indicato, di illustrare nel corso di un’audizione, le proprie osservazioni, sulla base del documento scritto inviato in precedenza o consegnato prima dell’inizio dell’audizione stessa.

L’audizione si terrà entro il termine tassativo di 30 giorni dalla pubblicazione del presente documento nella *Gazzetta Ufficiale*.

Le comunicazioni fornite dai soggetti che aderiscono alla consultazione non precostituiscono alcun titolo, condizione o vincolo, rispetto ad eventuali successive decisioni dell’Autorità.

I soggetti rispondenti dovranno allegare alla documentazione fornita la dichiarazione di cui all'art. 3 del regolamento in materia di accesso, approvato con delibera n. 217/01/CONS, come modificato dalla delibera n. 335/03/CONS, contenente l'indicazione dei documenti o le parti di documento da sottrarre all'accesso e gli specifici motivi di riservatezza o di segretezza che giustificano la richiesta stessa.

In considerazione dell'opportunità di pubblicare i documenti forniti, i soggetti rispondenti dovranno altresì allegare alla documentazione inviata uno specifico "nulla osta alla pubblicazione", per le parti non sottratte all'accesso.

Le comunicazioni pervenute saranno pubblicate, tenendo conto del grado di accessibilità indicato, sul sito web dell'Autorità, all'indirizzo [www.agcom.it](http://www.agcom.it).

## **ALLEGATO B ALLA DELIBERA N. 2/04/CIR**

### **Proposta di provvedimento**

#### **1. Il procedimento istruttorio**

1. La società Telecom Italia S.p.A. (di seguito Telecom Italia) ha presentato all'Autorità, in data 16 giugno 2003, il calcolo del costo netto derivante dagli obblighi di fornitura del servizio universale relativo all'anno 2002, ai sensi dell'art.3, comma 10, del d.P.R. n. 318/97 e dell'art. 5, comma 1, del D.M. 10 marzo 1998. L'Autorità ha pertanto avviato, in data 16 luglio 2003, un procedimento istruttorio finalizzato a determinare l'applicabilità del meccanismo di ripartizione ed a valutare il costo netto del servizio universale per l'anno 2002.

2. Al fini della determinazione dell'iniquinà dell'onere e della conseguente applicabilità del meccanismo di ripartizione, l'Autorità, contestualmente alla comunicazione di avvio istruttoria, pubblicata in data 14 agosto 2003 nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 188, ha richiesto agli operatori di cui all'art. 2, comma 2, del D.M. 10 marzo 1998 dati e informazioni concernenti varie voci di ricavi e di costi, nonché di volumi di traffico e numerosità della clientela.

3. In data 12 novembre 2003, l'Autorità, sulla base dei dati forniti dagli operatori e della conseguente analisi sul grado di concorrenza raggiunto nel mercato delle telecomunicazioni, ha stabilito che, ai sensi degli artt. 62 e 63 del d.lgs. n. 259/03 recante "Codice delle comunicazioni elettroniche" (di seguito Codice), gli obblighi di fornitura del servizio universale hanno costituito per l'anno 2002 un onere ingiustificato a carico di Telecom Italia.

4. L'Autorità ha, pertanto, ritenuto applicabile il meccanismo di ripartizione, ai sensi dell'art. 63 del Codice, nonché dell'art. 3, comma 2, e dell'art. 6, comma 2, lettera a), dell'Allegato 11 del Codice. Conseguentemente l'Autorità ha incaricato la società Europe Economics, selezionata sulla base di una procedura di gara, di verificare il calcolo del costo netto, relativo agli obblighi di fornitura del servizio universale, dichiarato da Telecom Italia per l'anno 2002.

5. Europe Economics ha avviato in data 23 gennaio 2004 l'attività di verifica del calcolo del costo netto presentato da Telecom Italia.

6. Nel corso dell'attività di controllo del calcolo del costo netto, Telecom Italia ha presentato all'Autorità ed a Europe Economics la propria proposta di quantificazione dei vantaggi di mercato di cui all'art. 6, comma 2, lettera b) dell'Allegato 11 del Codice.

7. In data 31 marzo 2004, Europe Economics ha presentato la relazione di conformità ai criteri, ai principi ed alle modalità di determinazione del costo netto sulla base di quanto previsto dal

Capo IV del Titolo II del Codice e dalle disposizioni dell'Allegato 11 dello stesso Codice. La relazione finale riporta altresì le modalità di calcolo e la quantificazione finale, effettuata da Europe Economics, dei vantaggi di mercato derivati a Telecom Italia quale soggetto incaricato della fornitura del servizio universale.

8. L'Autorità, effettuate le proprie valutazioni ai sensi dell'art. 6, comma 2, lettera c) dell'Allegato 11 del Codice, formula, con la presente proposta, i propri orientamenti in merito alle decisioni da adottare con riferimento all'applicabilità e giustificazione del meccanismo di ripartizione del costo netto del servizio universale per l'anno 2002.

## **2. La valutazione dell'iniquità dell'onere e dell'applicabilità del meccanismo di ripartizione**

### ***2.1. Il livello concorrenziale nel mercato della telefonia vocale su rete fissa***

9. Coerentemente con i provvedimenti relativi al costo netto del servizio universale per gli anni 1999, 2000 e 2001, l'Autorità ritiene che il livello di concorrenza dei mercati dei servizi di telefonia sia un parametro adeguato per stabilire se l'onere connesso con gli obblighi di servizio universale sia giustificato o meno.

10. L'Autorità ha utilizzato i dati richiesti agli operatori per accertare che il livello di concorrenza del mercato della telefonia vocale raggiunto negli anni precedenti non fosse diminuito. I risultati dell'analisi hanno mostrato un lieve miglioramento del grado di concorrenza rispetto all'anno 2001. In particolare, la quota di mercato del traffico telefonico di Telecom Italia è scesa dal 79% del 2001 al 78% nel 2002. A conferma del livello di concorrenza rilevato sul mercato si osserva che i ricavi di interconnessione di Telecom Italia sono aumentati rispetto al 2001 di circa il 16% nonostante le tariffe dei servizi wholesale previste nell'Offerta di Riferimento abbiano avuto un complessivo trend decrescente. Infine si è riscontrato che sei operatori interconnessi hanno consolidato la propria posizione di mercato, con una quota di ricavi nel mercato della telefonia vocale superiore all'1%.

### ***2.2. La sostituibilità tra servizi di telefonia mobile e servizi di telefonia fissa nelle aree non remunerative***

11. Il Codice delle Comunicazioni prevede all'art. 3, comma 2 dell'allegato 11, "un meccanismo di ripartizione dei costi, basato sui principi di non discriminazione, trasparenza e proporzionalità, a carico delle imprese che gestiscono reti pubbliche di comunicazioni, che forniscono servizi telefonici accessibili al pubblico, in proporzione all'utilizzazione da parte di tali soggetti delle reti pubbliche di comunicazioni, o che prestano servizi di comunicazione mobili e personali in ambito nazionale." Dal meccanismo di ripartizione sono esplicitamente esentati (art. 3, comma 5 dell'allegato 11) esclusivamente le imprese che forniscono reti private ed i fornitori di reti per gruppi chiusi di utenti, di trasmissione dati, di servizi a valore aggiunto e di accesso ad Internet, mentre l'Autorità, ai sensi dell'art. 63, comma 3, del Codice "può valutare l'opportunità di introdurre un meccanismo di esenzione dalla contribuzione al fondo per le imprese che non superano determinati livelli di fatturato e per quelle nuove entranti nel settore, tenendo conto della loro situazione finanziaria." Appare quindi evidente, dalle previsioni sopra citate della nuova disciplina, che la contribuzione al fondo del servizio universale, qualora il costo netto venga valutato come "iniquo", è retta da un principio di solidarietà per il quale tutte le imprese che offrono servizi di comunicazione elettronica al pubblico devono concorrere al finanziamento del costo netto. Da questo meccanismo possono essere esentate, sulla base di una valutazione dell'Autorità, esclusivamente le imprese che non raggiungono determinati livelli di fatturato o nuove entranti nel mercato. L'eventuale esenzione, in tale ultimo caso, viene quindi effettuata sulla base dell'opportunità di non gravare imprese così individuate, suscettibili di avere una

situazione finanziaria precaria, di un ulteriore onere. La normativa vigente non prevede quindi l'esclusione dal meccanismo di ripartizione, nemmeno in via potenziale, di specifiche categorie di fornitori di reti e servizi di comunicazione elettronica al pubblico, quali ad esempio gli operatori di rete mobile. Ad ogni modo, l'Autorità, nelle proprie valutazioni relative all'applicabilità del meccanismo di ripartizione, ha ritenuto opportuno, anche alla luce della recente decisione (che comunque aveva come presupposto una disciplina ora abrogata dal Codice) della sezione sesta del Consiglio di Stato dell'8 luglio 2003, in merito alla delibera n. 8/00/CIR, accertare l'esistenza di sostituibilità tra servizi di telefonia vocale mobile e fissa. L'Autorità ritiene comunque che l'analisi di sostituibilità deve essere ricondotta e circoscritta in un contesto attinente con gli obblighi di servizio universale.

12. A tale riguardo, l'Autorità ha proceduto, in primo luogo, a ri-esaminare le relazioni finali dei soggetti incaricati della verifica del calcolo del costo netto per gli anni 2000 e 2001 (rispettivamente le società NERA e Analysys) al fine di considerare, nell'ambito del presente procedimento, le valutazioni dei predetti soggetti in merito alla esistenza di un dato livello di sostituibilità tra servizi di telefonia fissa e mobile. I soggetti incaricati di controllare il calcolo del costo netto determinano, infatti, il livello di sostituibilità tra i servizi di telefonia mobile e fissa, al fine di quantificare i cosiddetti "ricavi di sostituzione" i quali costituiscono una delle voci di ricavo del servizio di telefonia vocale (aree non remunerative) offerto in base agli obblighi di servizio universale.

I ricavi di sostituzione possono essere definiti come i ricavi che Telecom Italia non perderebbe nonostante la disattivazione di un'area di centrale, di una linea telefonica di un cliente o di una postazione telefonica pubblica in quanto i clienti disattivati deciderebbero di far ricorso per esempio a linee telefoniche alternative di amici, di vicini, postazioni di lavoro e telefoni pubblici (aree remunerative adiacenti).

13. La quantificazione dei ricavi di sostituzione dipende anche dal livello riscontrato di sostituibilità tra telefonia fissa e mobile, nel senso che all'aumentare della sostituibilità una sempre maggiore quantità di traffico si trasferirà dalla rete fissa di Telecom Italia alla rete mobile. Il verificarsi di un livello significativo di sostituibilità tra servizi di telefonia fissa e mobili comporta quindi una perdita di traffico per Telecom Italia e una conseguente diminuzione dei cosiddetti ricavi di sostituzione. Poiché tali ricavi sono allocati in diminuzione degli effettivi ricavi che l'area non remunerativa consegue, maggiore sarà la sostituibilità, minore sarà il costo netto di un'area non remunerativa. Pertanto l'analisi di sostituibilità che viene effettuata dal revisore nel corso del controllo del calcolo del costo netto, sebbene per quanto detto al paragrafo 11 non sia un presupposto per stabilire l'esclusione di una categoria di imprese dal meccanismo di ripartizione, viene considerata nella valutazione del costo netto e concorre alla sua quantificazione, riducendone il valore all'aumentare della sostituibilità.

14. Nel 1997 Oftel ha suggerito di stimare i ricavi di sostituzione entro un intervallo compreso tra 0 e 20% del traffico uscente dalle aree non remunerative e compresa tra 0 e 10% per il traffico entrante. Tali percentuali indicano quindi che, già nel 1997, Oftel riteneva che, al più, solo il 20% del traffico uscente dalle aree non remunerative, nel caso fossero state disattivate, sarebbe stato sostituito facendo ricorso a linee telefoniche fisse alternative, mentre il rimanente 80% sarebbe stato presumibilmente perso o sostituito da telefonia mobile. Viene pertanto per quell'anno constatata una significativa sostituibilità dei servizi telefonici fissi con i servizi telefonici mobili.

15. In occasione delle verifiche del calcolo del costo netto degli anni 2000 e 2001, NERA e Analysys hanno riscontrato un livello significativo di sostituibilità potenziale tra i servizi di telefonia vocale mobile e fissa per gli utenti presenti nelle aree non remunerative per le quali è stato richiesto un costo netto.

16. In particolare, nell'ambito della verifica del costo netto del servizio universale dell'anno 2000, la società NERA ha quantificato i ricavi di sostituzione nella misura del 10% del traffico uscente e del 5% del traffico entrante. NERA ha evidenziato nella propria relazione sul controllo del costo netto per l'anno 2000, che "... Tuttavia, una parte delle chiamate che vengono perse quando Telecom Italia 'rete fissa' cessa il servizio (alcune delle quali vengono anche perse da Telecom Italia Mobile), verrebbero ora fatte o ricevute su reti di telecomunicazione mobile (RTM), o perché l'utente cancellato dispone anche di un telefono cellulare, oppure perché una volta che il suo abbonamento alla rete fissa fosse cancellato, l'utente si abbonerebbe a una rete mobile. Alcuni di questi ricavi per abbonamenti e chiamate verrebbero a maturare a favore di Telecom Italia Mobile, contribuendo in modo positivo ai suoi utili".

17. Relativamente all'anno 2001, la società Analysys ha ridotto la percentuale di traffico uscente e entrante rispettivamente dal 10 al 5% e dal 5 al 1% in ragione della maggiore sostituibilità tra fisso e mobile nelle aree non remunerative. La variazione apportata alla percentuale dei ricavi di sostituzione ha comportato la riduzione del costo netto della telefonia vocale nella misura di 11 miliardi di lire. Il mercato della telefonia è infatti molto cambiato dal 1997 ad oggi e Analysys ha ritenuto che "... Un modo per tenere in considerazione tale mutamento del mercato potrebbe essere quello di assumere che tutti clienti in aree non remunerative che sono utenti di telefonia mobile non faranno uso della telefonia fissa una volta scollegati. Quindi le percentuali utilizzate da Telecom Italia dovrebbero essere ridotte per tenere conto della penetrazione media della telefonia mobile in Italia durante 2001 (moltiplicando le percentuali per uno meno la penetrazione della telefonia mobile nel 2001). Le nuove percentuali risulterebbero essere il 2% per i ricavi da traffico uscente e l'1% per quelli da traffico entrante".

18. L'Autorità, sulla base delle considerazioni che precedono, ritiene che il livello di sostituibilità tra i servizi di telefonia vocale fissa e mobile sia particolarmente elevato in un contesto di servizio universale e che pertanto risulti, anche sotto questo profilo, ulteriormente giustificata l'applicazione del meccanismo di ripartizione a tutte le imprese fornitrici di reti e servizi di comunicazione elettronica al pubblico.

19. Peraltro l'Autorità osserva che gli operatori di rete mobile traggono un evidente beneficio dall'esistenza degli obblighi di servizio universale imposti a Telecom Italia sul servizio di telefonia vocale. Infatti i clienti di Telecom Italia nelle aree non remunerative originano chiamate fisso-mobile che forniscono agli operatori mobili ricavi *wholesale* di terminazione. In modo speculare, clienti degli operatori mobili che effettuano chiamate mobile-fisso terminate nelle aree non remunerative servite da Telecom Italia generano ricavi retail per gli stessi operatori di rete mobile. La quantificazione di tali ricavi non è stata effettuata nel corso del procedimento, tuttavia appare ragionevole stimare che tali ricavi possano essere di un ordine di grandezza comparabile con le quote di contribuzione al fondo determinate per gli operatori di rete mobile.

20. Alla luce della analisi riportata al paragrafo 10 l'Autorità rileva che i servizi di telefonia vocale su rete fissa sono soggetti a un grado di concorrenza significativo e consolidato. Tenuto anche conto delle precedenti considerazioni in merito all'esistenza di un significativo livello di sostituibilità, l'Autorità ritiene pertanto che l'onere della fornitura degli obblighi di servizio universale a carico di Telecom Italia sia ingiustificato, ed altresì che sia applicabile il meccanismo di ripartizione agli operatori di rete fissa e mobile, coerentemente con quanto previsto dall'art. 63, comma 1, del Codice, dall'art. 3, comma 2, e dall'art. 6, comma 2, lett. a) dell'Allegato 11 dello stesso Codice.

21. In relazione al calcolo del costo netto per l'anno 2002, anche la società Europe Economics ha considerato rilevante il livello di sostituibilità tra servizi di telefonia fissa e telefonia mobile. Europe Economics ha quindi confermato le percentuali dei ricavi di sostituzione stimate da Analysys nell'attività di verifica del costo netto 2001. L'implementazione di tali percentuali ha comportato una riduzione del costo netto di circa 3,7 milioni di euro.

### 3. L'esenzione dalla contribuzione al fondo

22. L'anno 2002 è stato caratterizzato da un livello significativo e consolidato della concorrenza in termini di numero di operatori presenti sul mercato, in termini di domanda dei servizi di interconnessione e delle quote di mercato degli operatori alternativi. I costi di interconnessione degli operatori nuovi entranti costituiscono tuttora la quota preponderante una porzione rilevante dei costi totali sostenuti dagli operatori stessi. Si rileva infatti che, alcuni operatori hanno registrato, per l'anno 2002, una differenza negativa tra i ricavi ed i costi previsti dall'Allegato 11 del Codice.

23. In ragione di tali considerazioni, come per gli anni 1999, 2000 e 2001, l'Autorità ritiene opportuno applicare una soglia di esenzione dalla contribuzione al fondo del servizio universale pari all'1% dei ricavi netti degli operatori. L'Autorità ritiene infatti che l'applicazione di un meccanismo di ripartizione delle quote di contribuzione al fondo, con l'aggiunta di una soglia di esenzione, possa minimizzare eventuali distorsioni di mercato in quanto, da un lato, ripartisce i contributi nel modo più ampio possibile e, dall'altro, tutela gli operatori nuovi entranti caratterizzati da bassi ricavi e alti costi di interconnessione.

#### A. *Quesito relativo ai paragrafi (2) e (3)*

A.1 Si ritengono condivisibili le valutazioni dell'Autorità sul sistema di ripartizione del costo netto del servizio universale, ivi compreso il meccanismo di esenzione dalla contribuzione al fondo del servizio universale per ciascun operatore di rete fissa e mobile i cui ricavi netti, calcolati sulla base di quanto previsto dall'Allegato 11 del Codice, sono inferiori al 1% del totale?

### 4. La verifica del calcolo del costo netto presentato da Telecom Italia

24. Telecom Italia ha presentato all'Autorità il 16 giugno 2003 la relazione sul calcolo del costo netto del servizio universale per l'anno 2002. I servizi per i quali Telecom Italia ha dichiarato l'esistenza di un costo netto, ai sensi del Capo IV del Codice, sono:

- a) Telefonia vocale composta da:
  - i) Aree di centrale SL non remunerative;
  - ii) Aree armadio non remunerative presenti all'interno di aree di centrale SL remunerative;
  - iii) Categorie agevolate di clienti;
- b) Telefoni pubblici non remunerativi presenti all'interno di aree SL remunerative;
- c) Servizio di informazione elenco abbonati.

25. Telecom Italia ha presentato due diversi approcci per il calcolo del costo netto delle aree SL non remunerative. In particolare Telecom Italia ha prospettato, da un lato, un proprio metodo per la definizione della numerosità di aree SL non remunerative e, dall'altro, ha presentato l'approccio di definizione del bacino di aree SL non remunerative adottato dall'Autorità con la delibera n. 14/02/CIR.

26. La scelta dell'approccio ha un impatto anche sulla telefonia pubblica in quanto il costo netto è calcolato solo per quelle postazioni telefoniche pubbliche presenti in aree SL remunerative.

27. Il costo netto relativo ai due approcci presentati non comprende l'ammontare dei vantaggi di mercato che è stato stimato da Telecom Italia all'interno di un intervallo di valori compreso tra 4,7 e 8 milioni di euro.

28. La tabella sottostante riporta in dettaglio le voci del costo netto dichiarato da Telecom Italia dei singoli servizi facenti parte degli obblighi di servizio universale.

**Tabella 1: Costo netto per l'anno 2002 (valori arrotondati all'euro)**

	<b>Costi evitabili</b>	<b>Ricavi mancati</b>	<b>Costo netto</b>	<b>Capitale incrementale evitabile</b>
Fonia vocale approccio 1	355.786.531	240.387.593	115.398.938	810.019.158
Fonia vocale approccio 2	236.494.603	152.960.305	83.534.298	548.148.235
Categorie agevolate	8.770.841	0	8.770.841	26.977.645
Telefonia pubblica approccio 1	56.823.854	23.268.432	33.555.423	69.311.772
Telefonia pubblica approccio 2	59.099.327	24.119.844	34.979.483	71.958.295
Servizio 12	103.294.714	76.116.239	27.178.475	7.122.146
Totale approccio 1	52.467.541	339.772.264	184.903.676	913.430.720
Totale approccio 2	407.659.484	253.196.388	154.463.096	654.206.320

Fonte: Telecom Italia - Relazione sul costo netto del servizio universale dell'anno 2002.

29. Telecom Italia ha introdotto, per l'anno 2002, un'ulteriore voce di costo netto per la telefonia vocale concernente le categorie agevolate di utenti derivante dagli obblighi previsti dalle delibere n. 314/00/CONS e n. 330/01/CONS.

30. Con l'avvio delle attività di controllo del calcolo del costo netto, Telecom Italia ha presentato delle rettifiche ai valori delle voci di costo netto dichiarati in data 16 giugno 2003. Tali rettifiche derivavano da alcuni errori nell'inserimento dei dati di input da parte di Telecom Italia e dall'eliminazione del "Contributo sulle attività di installazione e fornitura di reti di telecomunicazioni pubbliche" pari al 2 per cento dei ricavi fatturati per l'anno 2002. Le correzioni dovute a tali errori hanno richiesto un nuovo calcolo del costo netto il quale è stato il punto di partenza dell'attività di verifica da parte di Europe Economics. Tale costo netto è sintetizzato in tabella. Si noti che Europe Economics ha considerato il solo Approccio 2 di Telecom Italia.

**Tabella 2: Costo netto 2002 derivante dalle correzioni presentate da Telecom Italia**

	<b>Costi evitabili</b>	<b>Ricavi mancati</b>	<b>Costo netto</b>
Fonia vocale approccio 2	230.7	149.9	80.8
Categorie agevolate	13.4	0	13.4
Telefonia pubblica approccio 2	75.9	31.3	44.6
Servizio 12	103.0	77.4	25.6
Totale approccio 2	423.1	258.7	164.4
Vantaggi di mercato			6,3*
Totale approccio 2 dopo quantificazione vantaggi di mercato			158,1

\* Valore medio calcolato da Europe Economics a fini espositivi sulla base dei valori minimi e massimi proposti da Telecom Italia.

Fonte: Europe Economics. Euro/milioni

31. L'attività di verifica effettuata dalla società Europe Economics ha comportato una serie di rettifiche al costo netto dichiarato da Telecom Italia. Europe Economics ha provveduto inoltre a stimare i vantaggi di mercato ai sensi dell'art. 6, comma 2, lett. b) dell'Allegato 11 del Codice.

32. Dalla relazione finale, l'Autorità ha tuttavia rilevato che Telecom Italia, nel corso delle attività di controllo, ha sollevato una serie di obiezioni sulla coerenza di taluni cambiamenti metodologici implementati da Europe Economics sul calcolo del costo netto con le precedenti decisioni dell'Autorità.

33. Più specificatamente, Telecom Italia ha sostenuto che la nuova valorizzazione del capitale impiegato (valore netto di sostituzione) effettuata da Europe Economics, sulla base della vita residua contabile dei cespiti, non è corretta né giustificata se messa in relazione alle verifiche effettuate negli anni precedenti dagli altri revisori del calcolo del costo netto. Il cambio metodologico, infatti, contrasterebbe con la delibera n. 14/02/CIR la quale ha stabilizzato una metodologia di calcolo al fine di “congelare”, per un periodo di 24 mesi, le aree potenzialmente non remunerative all’interno delle quali Telecom Italia può richiedere un costo netto. Telecom Italia ha pertanto richiesto che, così come accettato nel calcolo del costo netto per gli anni precedenti, il valore netto di sostituzione sia calcolato decurtando il valore dei cespiti del 50% e ipotizzando quindi che tali cespiti siano a metà della vita utile contabile coerentemente con il fatto che il soggetto fornitore del servizio universale opera in un ambiente di mercato maturo.

A tale riguardo Telecom Italia ha prodotto uno studio in merito alla vita residua dei cespiti della rete di accesso nella regione Piemonte con il quale si è evidenziato che le aree marginali della regione sono caratterizzate da investimenti infrastrutturali mediamente più giovani rispetto alle aree metropolitane. Ciò dimostrerebbe che l’uso del valore netto di sostituzione a livello nazionale sottovaluta il reale capitale impiegato da Telecom Italia nelle aree non remunerative.

34. Telecom Italia ha altresì sostenuto che l’utilizzo dell’approccio FCM (Financial Capital Maintenance), per valorizzare le voci di ammortamento, non sia coerente né con la normativa vigente né con le verifiche effettuate dai revisori del costo netto degli anni precedenti.

## **5. Il costo netto delle aree SL e delle aree armadio**

### ***5.1. La proposta di Telecom Italia***

35. Telecom Italia ha impiegato la metodologia di calcolo, descritta in dettaglio nella propria relazione sul costo netto del servizio universale dell’anno 2002, per identificare ex-ante le aree SL e le aree armadio potenzialmente non remunerative e quindi evitabili da un operatore non soggetto agli obblighi di servizio universale.

36. Il calcolo del costo netto non è stato quindi effettuato su tutte le aree ma solo su quelle aree che presentano determinate caratteristiche altimetriche, di marginalità demografico-territoriale e di capacità di generare reddito che le possano qualificare come aree potenzialmente non remunerative e che, pertanto, Telecom Italia non avrebbe servito, a seguito di una propria pianificazione aziendale, in assenza di obblighi di servizio universale.

37. La determinazione del costo netto ha seguito comunque due diversi approcci, uno basato sulla ricerca delle aree SL effettivamente in perdita all’interno dell’insieme di aree potenzialmente non remunerative individuato da Telecom Italia (Approccio 1) e l’altro sulla ricerca sempre delle aree potenzialmente in perdita, ma in questo secondo caso, all’interno del bacino di aree non remunerative finanziate nel 2001 sulla base della delibera n. 14/02/CIR (Approccio 2).

### ***5.2. La verifica di Europe Economics***

38. L’attività di verifica delle tecniche di calcolo e degli input per il costo netto del servizio di telefonia vocale, è stata operata in due fasi: una prima fase di analisi della documentazione fornita da Telecom Italia e una seconda di verifica dei modelli.

39. Lo scopo della prima fase è stato quello di accertare la ragionevolezza degli algoritmi di calcolo eseguiti da Telecom Italia al fine di identificare il costo netto della fonia vocale sia nelle Aree SL sia nelle Aree Armadio. La seconda fase ha invece permesso di verificare che SusyXP (Il software di Telecom Italia per il calcolo del costo netto) eseguisse effettivamente i calcoli verificati sulla documentazione cartacea.

40. A valle dell'attività di verifica, Europe Economics è pervenuta alle seguenti conclusioni generali: (1) Cambiamento di alcune tecniche di calcolo previste dal software SusyXP per l'applicazione delle procedure previste nel documento metodologico; (2) Modifica di alcuni dati di input sebbene tali dati di input sono risultati, in generale, ragionevoli e in linea con quanto descritto nel Documento metodologico di Telecom Italia.

41. I principali cambiamenti apportati da Europe Economics al calcolo del costo netto della telefonia vocale sono riportati di seguito:

- a) Distinzione del costo unitario della potenzialità dei cavi tra rete primaria e rete secondaria in luogo di un unico costo unitario utilizzato da Telecom Italia;
- b) Esclusione dei costi derivanti dai reparti di riserva (linee non attive);
- c) Diversa allocazione dei costi di installazione del raccordo d'abbonato;
- d) Diversa definizione dell'evitabilità dei costi commerciali in luogo del costo medio per cliente della gestione commerciale come calcolato da Telecom Italia;
- e) Diversa definizione dell'evitabilità del costo orario per l'attività di manutenzione;
- f) Diversa applicazione del tasso per il disallineamento temporale tra il sostenimento del costo netto di Telecom Italia (31 dicembre di ogni anno) e la data di finanziamento riconosciuta dal Ministero (15 settembre di ogni anno);
- g) Utilizzo dell'Approccio 2 adottato dall'Autorità con la delibera n.14/02/CIR, ai fini della determinazione delle aree potenzialmente non profittevoli, come punto di partenza dell'analisi di calcolo, in luogo dell'Approccio 1 proposto da Telecom Italia;
- h) Affinamenti dei calcoli concernenti la valutazione delle minusvalenze "efficienti", degli ammortamenti attraverso l'approccio FCM (Financial Capital Maintenance) in luogo del OCM (Operating Capital Maintenance) e del valore netto di sostituzione effettivo rispetto al 50% stimato da Telecom Italia.

42. L'impatto complessivo degli aggiustamenti apportati da Europe Economics è di una riduzione del costo netto della telefonia vocale di circa 64,4 milioni di euro rispetto al calcolo del costo netto presentato da Telecom Italia (80,8 milioni di euro). Il costo netto risultante dalla revisione del calcolo è quindi pari a 16,4 milioni di euro. Tuttavia Europe Economics ha anche quantificato il costo netto della telefonia vocale escludendo dal calcolo i cambiamenti metodologici relativi al valore netto di sostituzione, alle minusvalenze e al metodo di valorizzazione degli ammortamenti. Il costo netto della telefonia vocale così ricalcolato è pari a 54 milioni di euro.

## **6. Il costo netto delle categorie agevolate di clienti**

### ***6.1. La proposta di Telecom Italia***

43. Telecom Italia introduce, per l'anno 2002, una voce di costo netto, pari a 13,4 milioni di euro, relativa alle categorie agevolate che ammonta a circa 13,4 milioni di euro. Tale voce di costo netto deriva dalle disposizioni, di recepimento della normativa nazionale, previste dalle delibere n. 314/00/CONS e n. 330/01/CONS in merito alla fornitura di condizioni economiche agevolate a favore di particolari categorie di clienti.

44. Telecom Italia pratica quindi il 50% di riduzione del prezzo al dettaglio del canone di abbonamento mensile al servizio telefonico e applica l'esenzione totale dal pagamento dello stesso prezzo a coloro che utilizzano sistemi di comunicazione denominati DTS (Dispositivo Telefonico per Sordomuti).

45. Il costo netto delle categorie agevolate di clienti deriva dalla riduzione dei ricavi generata dalle disposizioni regolamentari nonché dai costi evitabili dell'erogazione e gestione del servizio medesimo (comunicazione ai clienti, adeguamento dei sistemi informativi, formazione del personale).

### **6.2. La verifica di Europe Economics**

46. Europe Economics ha effettuato i seguenti aggiustamenti rispetto alle voci di costi e di ricavi prospettati da Telecom Italia per il calcolo del costo netto delle categorie agevolate di utenti: costi di fatturazione; costi di front-end; circolante da canone attivo; ricavi mancati; disallineamento temporale.

47. Gli aggiustamenti di Europe Economics hanno ridotto il costo netto delle categorie agevolate di utenti a 3,8 milioni di euro.

## **7. Il costo netto della telefonia pubblica**

### **7.1. La proposta di Telecom Italia**

48. La metodologia di calcolo del costo netto della telefonia pubblica proposta da Telecom Italia prevede che la ricerca delle postazioni telefoniche non remunerative avvenga esclusivamente all'interno di aree SL e armadio complessivamente profittevoli, in quanto le postazioni incluse nelle aree non profittevoli sono già considerate nel costo netto della telefonia vocale. Sempre nell'ambito di tale metodologia, Telecom Italia ha proposto di identificare gli investimenti minimi in infrastrutture impiantistiche della telefonia pubblica, che la stessa società avrebbe potuto evitare se non fosse stata soggetta agli obblighi di servizio universale.

49. Telecom Italia ha applicato i criteri stabiliti dalla delibera n. 290/01/CONS concernente "Determinazioni di criteri per la distribuzione e la pianificazione sul territorio nazionale delle postazioni telefoniche pubbliche", per individuare il numero di postazioni telefoniche pubbliche per ogni area geografica necessarie a soddisfare gli obblighi richiesti.

50. L'implementazione della metodologia di calcolo proposta da Telecom Italia comporta un numero di impianti non remunerativi che è differenziato a seconda dell'approccio seguito (Approccio 1 e Approccio 2) per il calcolo del costo netto delle aree non remunerative.

51. Dalla relazione finale, l'Autorità ha rilevato che, nel corso dell'attività di verifica, Telecom Italia ha sollevato una questione interpretativa della delibera n. 290/01/CONS in merito al trattamento delle postazioni telefoniche pubbliche identificate come "concentrazioni". In particolare, Telecom Italia ritiene che tali insiemi di apparecchi telefonici non abbiano i requisiti per rientrare nel parco impianti del servizio universale stabilito appunto dalla delibera n. 290/01/CONS. Inoltre in relazione ai criteri quantitativi per la determinazione del numero minimo di impianti da installare, Telecom Italia ha richiesto che gli impianti stradali siano considerati prioritariamente rispetto agli impianti al dettaglio (es. impianti siti all'interno di esercizi commerciali, ecc.).

### **7.2. La verifica di Europe Economics**

52. I cambiamenti apportati da Europe Economics al costo netto della Telefonia Pubblica hanno riguardato due principali categorie:

- a) Applicazione della disciplina della Delibera delibera n. 290/01/CONS, rispetto a quella implicita nel modello originario di Telecom Italia, per ciò che concerne l'identificazione del "parco impianti USO".
- b) Cambiamenti relativi all'evitabilità di alcuni costi.

53. In merito alla proposta di Telecom Italia di escludere gli impianti in concentrazioni e di includere gli impianti stradali all'interno del "parco impianti USO", Europe Economics ha ritenuto che tale approccio non è in linea con il dettato della delibera n. 290/01/CONS e ha pertanto proceduto alla quantificazione del costo netto sulla base di una metodologia diversa.

54. In particolare Europe Economics ha sostenuto che la valutazione del costo netto del servizio di telefonia pubblica deve riferirsi alla simulazione del comportamento di un operatore efficiente che dislochi, in maniera ottimale sul territorio, il numero minimo di PTP stabilito dalla Delibera delibera n. 290/01/CONS. L'ottimalità della dislocazione degli impianti, nel pieno rispetto dei vin-

coli stabiliti dalla Deliberadelibera, deve essere effettuata sulla base del fatto che l'operatore incaricato dovrebbe fornire il Servizio Universale di telefonia pubblica minimizzando la perdita attesa.

55. Oltre tale cambiamento, Europe Economics ha effettuato una serie di aggiustamenti relativi all'evitabilità dei costi concernenti il servizio di telefonia pubblica nel suo complesso.

56. Gli aggiustamenti apportati da Europe Economics hanno comportato una riduzione del costo netto della telefonia pubblica di circa 31,5 milioni di euro rispetto al calcolo presentato da Telecom Italia. Il costo netto è stato quindi valutato in circa 13,1 milioni di euro. Tuttavia Europe Economics ha anche quantificato il costo netto della telefonia pubblica escludendo dal calcolo i cambiamenti metodologici relativi al valore netto di sostituzione, alle minusvalenze e al metodo di valorizzazione degli ammortamenti. Il costo netto della telefonia pubblica così ricalcolato è pari a 9,9 milioni di euro.

## 8. Il costo netto del Servizio 12

### 8.1. La proposta di Telecom Italia

57. La metodologia di calcolo del costo netto del servizio di informazione abbonati proposta da Telecom Italia prevede di individuare le risorse per la fornitura del Servizio 12 che Telecom Italia eviterebbe di impiegare se non fosse soggetta agli obblighi di servizio universale.

58. L'obbligo di servizio universale si sostanzia nella regolamentazione da parte dell'Autorità del prezzo al dettaglio del Servizio 12. Il costo netto presentato da Telecom Italia per la fornitura del Servizio 12 risulta pari a circa 27 milioni di euro derivante dalla differenza tra 103 milioni di costi evitabili e 76 milioni di ricavi mancati.

### 8.2. La verifica di Europe Economics

59. Europe Economics ha apportato una serie di correttivi alle valorizzazioni dei costi e dei ricavi presentate da Telecom Italia per il Servizio 12. Tali correttivi hanno riguardato: minusvalenze; numero di supervisori; costo del personale; ricavi netti da traffico indotto; esclusione del canone dello Stato; disallineamento temporale.

60. L'impatto congiunto dei cambiamenti effettuati da Europe Economics ha comportato l'azzeramento del costo netto del Servizio 12.

## 9. I vantaggi di mercato

61. Nel corso della verifica del costo netto, Telecom Italia ha presentato a Europe Economics la propria proposta relativa alla quantificazione dei vantaggi di mercato derivanti dall'essere organismo incaricato della fornitura del servizio universale. Il totale dei vantaggi di mercato proposti è compreso in un intervallo di valori tra 4,7 e 8 milioni di euro. La tabella seguente mostra le stime effettuate da Telecom Italia in relazione ai benefici indiretti per l'anno 2001.

**Tabella 3: Stima dei benefici indiretti proposta da Telecom Italia per l'anno 2002**

<b>Benefici indiretti (euro/mil.)</b>	<b>Anno 2002</b>	<b>Anno 2001</b>	<b>Anno 2000</b>
1) Fedeltà al marchio	1,5*	0	0
2) Valore pubblicitario delle occasioni di contatto -- mailing	1,7*	3,0	4,1
3) Valore pubblicitario delle occasioni di contatto -- telefoni pubblici	3,1*	1,5	5,9
4) Database cliente	0	0	0
5) Presenza diffusa	0	0	0
6) Effetto del ciclo di vita	0	0	0
<b>Totale</b>	<b>6,3*</b>	<b>4,5</b>	<b>10,1</b>

\* A fini puramente espositivi Europe Economics ha riportato dei valori intermedi rispetto all'intervallo di valori presentati da Telecom Italia.

Fonte: Europe Economics.